



COMUNE DI TAVENNA

(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A

Decreto N. 000002

Lì:01.07.2021

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE RAG. GIUSEPPE LAMELZA, CAT.- D, ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI (ART. 50, COMMA 10, D.LGS. N. 267/2000)

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza alla individuazione e nomina dei Responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 107 e 109 dello stesso TUEL.

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 11 del nuovo ordinamento professionale degli enti locali, inerente il conferimento delle funzioni dirigenziali nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, che dispone *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*.

RILEVATO che, in applicazione della normativa richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di posizione organizzativa secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999 (N.O.P.).

VISTO il comma 3 dell'art. 11 del N.O.P. il quale stabilisce che qualora l'Ente conferisca ad un dipendente la responsabilità di una struttura di vertice allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato.

RICHIAMATO il CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 e, in particolare:

- l'art. 12 che conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall'articolo 3 del CCNL Comparto Regioni EE.LL. del 31.03.1999 salve le modifiche relative alle categorie di accesso B3 e D3 di cui al medesimo art. 13, commi da 2 a 12;
- l'art. 13 “Area delle posizioni organizzative” che al comma 1 prevede: *“Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”*;
- l'art. 17, comma 1, che testualmente recita: *“Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13”*;

- l'art. 15, comma 2, secondo il quale *“l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità”* ed al comma 4 *“Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*.

VISTI gli articoli 14, 15 e 17 del CCNL 21.05.2018 relativi ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico e delle retribuzione di risultato.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 08.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del *“Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative del Comune di Tavenna”*.
- la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 12.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici.

RILEVATO che, in attuazione della nuova disciplina contrattuale di Comparto, con deliberazione di Giunta comunale n. 40 dell'08.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *“Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative”*, che stabilisce:

- Articolo 2 comma 1: *“il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, con proprio atto, scritto e motivato, conferisce gli incarichi di posizione organizzativa, in ordine alle attribuzioni di responsabilità di struttura apicale..... Per il conferimento degli incarichi, si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e capacità professionali”*;
- Articolo 3 comma 1: *“Salvo quanto previsto al successivo articolo 4, la durata degli incarichi non può essere inferiore a un periodo di 12 mesi, in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere, né superiore a tre anni”*;
- Articolo 7 comma 1: *“la pesatura delle posizioni organizzative, nel rispetto dei criteri e degli indicatori previsti nel presente Regolamento, è effettuata con decreto del Sindaco su proposta del Nucleo di valutazione”*.

DATO ATTO che la struttura dell'Ente è articolata in tre (3) Settori:

- SETTORE AFFARI GENERALI;
- SETTORE FINANZIARIO;
- SETTORE TECNICO.

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 28.05.2014 di nomina del sig. Giuseppe Lamelza responsabile del Servizio Affari Generali e alla persona, titolare di posizione organizzativa e n. 9 del 04.11.2015 di rideterminazione dell'indennità di posizione.

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 05.06.2020 di nomina del sig. Giuseppe Lamelza responsabile del Servizio Affari Generali e alla persona, titolare di posizione organizzativa fino al 30/06/2020;

PRESO ATTO che:

- il comma 3 dell'articolo 13 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che *“Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre una anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”*;
- l'art. 14 comma 1 del nuovo CCNL 21.05.2018 prevede: *“Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”*;

- l'art. 14 comma 2 del nuovo CCNL 21.05.2018 stabilisce che *“per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”*.

RILEVATO che i responsabili di Servizio, strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, negli enti locali privi di dirigenza sono titolari di posizione organizzativa secondo quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del Dlgs. n. 267/2000 e dai vigenti CCNL del Comparto EE.LL. (artt. 13 e 17 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018).

RITENUTO necessario, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai programmi dell'Amministrazione comunale nonché al razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili, nominare i responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa.

VERIFICATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisiti dal sig. Giuseppe Lamelza.

RICORDATO che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Servizio, titolari di P.O. mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

PRECISATO che, a seguito della definizione dei nuovi criteri di graduazione per la determinazione della indennità di posizione dei responsabili di Settore approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 08.05.2019, è in corso la graduazione delle posizioni organizzative.

RITENUTO, pertanto, necessario demandare a successivo provvedimento la determinazione della indennità di posizione e correlata indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa confermando allo stato quella già in godimento per effetto del precedente decreto sindacale n. 9 del 04.11.2015 .

VISTI:

- il Dlgs 18.08.2000, n. 267
- il vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, e nello specifico l'art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti”;
- i CCNL Comparto Regioni – EE.LL.
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018

DECRETA

- 1. Di nominare** il sig. Giuseppe Lamelza, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e pieno, cat. D, pos. ec. D4, profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” responsabile del Settore Affari Generali fino alla data del 30.06.2022, ai sensi dell'art. 107 e dell'art. 109, 2° comma, del D.lgs. n. 267/2000;
- 2. Di dare atto** che l'incarico di Responsabile di Settore conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
- 3. Di dare atto** che l'importo delle indennità di posizione e di risultato sarà determinata con successivo provvedimento e che, fino all'emanazione del provvedimento di cui sopra, si intendono confermate le indennità stabilite con decreto sindacale n. 9 del 04.11.2015 nelle more della graduazione delle posizioni organizzative secondo i nuovi criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 40 in data 08.05.2019.

4. **Di nominare** con effetti immediati e fino a revoca espressa **“Datore di lavoro”** dell’Amministrazione Comunale, con i compiti e le funzioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in relazione ai servizi afferenti la propria responsabilità, il responsabile di servizio **nominato con il presente decreto sindacale**. Il Responsabile di Settore “datore di lavoro”, in relazione al servizio di competenza, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza e risponde, pertanto, indipendentemente dall’esistenza di una specifica delega.
5. **Di revocare** qualsiasi precedente provvedimento in contrasto con il presente decreto.
6. **Di notificare** il presente provvedimento al dipendente sig. Giuseppe Lamelza.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento a:
 - Ufficio Personale del Comune di Tavenna ;
 - Nucleo di Valutazione del Comune di Tavenna.
8. **Di pubblicare** il presente decreto all’Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale www.comune.tavenna.cb.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione di I livello “Personale” , sotto sezione di II livello “Posizioni Organizzative”.

IL SINDACO
Paolo CIRULLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì 03.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giuseppe LAMELZA)

